

# Versamento acconto Iva 2021 entro il 27 dicembre 2021

I soggetti passivi sottoposti agli **obblighi di liquidazione** e versamento dell'Iva devono versare l'acconto 2021 entro il prossimo 27 dicembre (art. 6 comma 2 della L. 405/90).

Si tratta di un versamento autonomo che rappresenta un anticipo del pagamento d'imposta dovuto in relazione (circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2017):

- al mese di dicembre 2021, per i soggetti passivi mensili;
- al quarto trimestre 2021, per i soggetti passivi trimestrali "per natura" (artt. 73 comma 1 lett. e) e 74 comma 4 del Dpr 633/72);
- alla dichiarazione Iva relativa al 2021, per i soggetti passivi trimestrali "per opzione" (art. 7 del Dpr 542/99).

L'acconto Iva non è dovuto se di ammontare inferiore a 103,29 euro (art. 6 comma 4 della L. 405/90).

A titolo esemplificativo, inoltre, sono esonerati dal versamento i soggetti passivi che hanno cessato l'attività nel corso del 2021 e non sono tenuti a effettuare alcuna liquidazione periodica dell'imposta relativa al mese di dicembre 2021 (contribuenti mensili) oppure all'ultimo trimestre 2021 (contribuenti trimestrali).

Considerata la possibilità di applicare il metodo **più favorevole** di determinazione dell'acconto Iva, sono esonerati "di fatto" da tale versamento, per esempio, coloro che hanno iniziato l'attività nel 2021 oppure che prevedono di evidenziare un credito Iva nell'ultima liquidazione (mensile o trimestrale) relativa al 2021 o nella dichiarazione Iva per detto anno (C.M. n. 52/91).

I soggetti passivi tenuti a versare l'acconto Iva 2021 possono

quantificare il relativo ammontare adottando una delle seguenti modalità:

- il **metodo storico** (art. 6 comma 2 della L. 405/90), in base al quale l'acconto è determinato in misura pari all'88% del versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare: per il mese di dicembre 2020 (contribuenti mensili), maggiorato dell'eventuale conguaglio risultante dalla dichiarazione Iva per tale anno (circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2017); per il quarto trimestre 2020 (contribuenti trimestrali "per natura") o in base alla dichiarazione Iva per l'anno 2020 (contribuenti trimestrali "per opzione");
- il **metodo previsionale** (art. 6 comma 2 della L. 405/90), secondo cui l'acconto è pari all'88% dell'imposta che il soggetto passivo presume di dover versare: per il mese di dicembre 2021 (contribuenti mensili), per il quarto trimestre 2021 (contribuenti trimestrali "per natura") o in sede di dichiarazione Iva per il 2021 (contribuenti trimestrali "per opzione");
- il **metodo effettivo** (art. 6 comma 3-bis della L. 405/90) che quantifica l'acconto Iva tenendo conto dell'imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri delle fatture e dei corrispettivi, nel periodo dal 1° al 20 dicembre 2021 (contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre 2021 (contribuenti trimestrali), nonché dell'Iva relativa alle operazioni effettuate nei suddetti periodi ma non ancora registrate, al netto dell'imposta detraibile per gli acquisti e le importazioni annotati nel relativo registro dal 1° al 20 dicembre 2021 (contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre 2021 (contribuenti trimestrali).

L'art. 1 comma 471 della L. 311/2004 prevede poi modalità particolari di determinazione dell'acconto Iva per i gestori dei servizi di telecomunicazione (Dm 24 ottobre 2000 n. 366) e

le aziende che gestiscono determinati servizi pubblici (Dm 24 ottobre 2000 n. 370).

**Il versamento non può essere rateizzato**

Il versamento dell'acconto Iva deve essere effettuato, a mezzo modello F24, utilizzando il **codice tributo**:

- "6013", nel caso dei soggetti passivi mensili;
- "6035", nel caso dei soggetti passivi trimestrali.

Tale versamento non può essere rateizzato (art. 20 comma 1 del D.lgs. 241/97).

Per ulteriori approfondimenti sull'acconto Iva 2021, si rinvia alla Procedura pratica n. 60.

(MF/ms)